

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione di attività di supporto e di sostegno nell'ambito del Piano di Azione per  
l'Emergenza Cinghiali in Campania

### TRA

Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria, (d'ora innanzi denominato C.R.I.U.V.) con sede e domicilio fiscale in Napoli alla Via Marco Rocco di Torre Padula — c/o Presidio Frullone — Plesso Ulisse, Partita IVA 06328131211, nella persona del Direttore Tecnico dr. Vincenzo CAPUTO;

### E

#### REGIONE CAMPANIA:

- a. Unità Operativa Dirigenziale - Servizio Territoriale Provinciale Salerno (UOD-STP) 50 07 14 (C.F. 80011990639) - sede legale via Generale Clark, 103 – 84131 Salerno, gestore della Foresta Demaniale Regionale Cerreta Cognole, sita nel Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) - rappresentata dal Dirigente dr. Giuseppe GORGA;
- b. Unità Operativa Dirigenziale – Ufficio Centrale Foreste e Caccia 50 07 04, rappresentato dalla Dirigente dr.ssa Flora della Valle;
- c. Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria 50 04 01, rappresentata dal Dirigente dr. Paolo Sarnelli;

d'ora in poi le UUOODD sono denominate REGIONE CAMPANIA

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

### PREMESSO che

1. Il CRIUV, istituito con Deliberazione n.1940 del 30 dicembre 2009, assicura il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) coordinando le attività di Sanità Pubblica Veterinaria per l'intero territorio della Regione Campania; persegue, inoltre, finalità di ricerca scientifica attraverso collaborazioni con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Medicina Veterinaria e delle Produzioni Animali e, per le attività diagnostiche riferibili alla presenza di agenti infettivi e tossici e la ricerca applicata, con le strutture dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
2. La Regione Campania persegue pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente ed esercita le competenze in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio;
3. Tra i compiti istituzionali, previsti dal Regolamento regionale 6 dicembre 2011 n. 11 (BURC n. 78 del 19.12.2011), della UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" e delle cinque U.O.D. – STP (Servizi Territoriali Provinciali) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vi è, tra l'altro, la realizzazione presso i vivai e le foreste demaniali regionali di attività, inerenti la ricerca applicata al fine di migliorare gli stessi cantieri forestali, da attuarsi anche mediante la stipula di accordi di collaborazione con Enti e Istituti di Ricerca;
4. La Regione Campania con DGR n. 521 del 07.8.2018 "Approvazione del Piano di gestione e controllo del cinghiale in Regione Campania" ha dettato le linee di indirizzo per azioni tese alla risoluzione ed alla prevenzione delle problematiche derivanti dall'incremento della fauna sinantropa e selvatica, in particolare dei cinghiali, affidandone al CRIUV il coordinamento e l'attuazione;

*Il presente documento è sottoscritto con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90.*



5. Per un'efficace realizzazione delle iniziative prioritarie previste dal Piano (pianificazione e coordinamento delle attività sanitarie, piani di censimento e monitoraggio delle specie selvatiche, riduzione dello squilibrio ecologico e dei danni conseguenti all'incremento delle popolazioni animali sinantropiche e selvatiche), è necessario avvalersi di personale qualificato con sufficiente esperienza nella gestione della fauna selvatica;
6. Per quanto attiene agli aspetti operativi e logistici, le esigenze sopra descritte possono essere opportunamente soddisfatte avvalendosi della collaborazione di una struttura pubblica, la Foresta Demaniale Regionale "Cerreto Cognole" sita nel Comune di Montesano sulla Marcellana, che opera da tempo nel campo della gestione e conservazione della biodiversità mediante progetti su vertebrati terrestri oltre ad essere storicamente vocata ad attività di gestione della fauna selvatica, avvalendosi di personale che ha acquisito una consolidata esperienza operativa;
7. Le Parti intendono attivare una collaborazione finalizzata all'implementazione di attività tecnico operative per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel Piano di azione per l'emergenza dei Cinghiali in Campania, prevedendo una periodica valutazione delle modalità operative per una loro corretta gestione e infine l'individuazione di problematiche e criticità connesse alla gestione medesima;
8. Le predette attività rientrano nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, oltre ad offrire possibili risoluzioni a problemi di conflitto causati dalla specie cinghiale nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura e delle attività umane;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti del presente Accordo di Collaborazione concordano sull'opportunità di individuare le attività che potranno essere condotte in comune e di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi che verranno posti in essere.

#### SI CONCORDA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Questo Accordo contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo di collaborazione.

##### Art. 2 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare nello sviluppo di azioni finalizzate agli obiettivi descritti in premessa, con particolare riguardo ai seguenti interventi:

- cattura e movimentazione di capi di specie selvatica;
- detenzione e gestione di fauna selvatica proveniente da catture (chiusini) e da aree sequestrate;
- allevamento di animali da esperimento per attività dimostrativa (progetto controllo fertilità);
- supporto tecnico per attività sanitarie, di profilassi e di identificazione della fauna selvatica;
- supporto logistico per la creazione di strutture finalizzate al soccorso, alla riabilitazione e alla reintroduzione in natura di esemplari di fauna selvatica feriti (struttura attrezzata per realizzazione CRAS di primo livello).

##### Art. 3 – Strumenti per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione contiene norme di riferimento a carattere generale e la sua attuazione è demandata alla definizione di specifica programmazione. Apposite convenzioni regoleranno le fasi in cui si articoleranno le attività, sempre in coerenza con le finalità del Piano di azione:

*Il presente documento è sottoscritto con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90.*

644  
A  
Flu  
EG

- valutazione preliminare (logistica, ambientale, socio-economica, densità) sulla idoneità dei siti di realizzazione dei chiusini fissi e/o di montaggio e di quelli mobili;
- supporto e coordinamento della fase di gestione dei chiusini, previa autorizzazione da parte dell'ASL competente (affiancamento/istruzione del personale addetto alla gestione con particolare riguardo a quanto previsto in specifici protocolli tecnico operativi, periodica verifica dell'efficacia della struttura ed adozione eventuale di correttivi, controllo registro di carico e scarico dei suidi, valutazione economica sulla movimentazione capi e sulla loro possibile destinazione);
- allevamento e custodia nella FDR Cerreta Cognole dei piccoli eventualmente catturati nei chiusini e dei capi provenienti da aree sequestrate;
- realizzazione di strutture (area di quarantena, ambulatorio, ulteriori locali per le derrate alimentari e per la collocazione di un frigorifero/congelatore per la conservazione degli animali deceduti da smaltire, aree pre e/o post ambulatoriali, voliere e gabbie), con requisiti funzionali e dimensionali idonei per le finalità di soccorso, riabilitazione e reintroduzione in natura di esemplari di fauna selvatica oltre ad attività didattiche (che coinvolgeranno i soli animali non più idonei al reinserimento in natura): per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat;
- collaborazione e supporto per la sperimentazione sul campo del controllo della fertilità per la gestione numerica delle popolazioni con l'obiettivo di incidere, attraverso un approccio reversibile, sulla natalità/produttività della popolazione di capi di specie cinghiale con effetti a medio/lungo termine. Verranno utilizzati a tale scopo due piani vaccinali su diversi gruppi di animali con trattamento diversificato per dosi e tipologia di somministrazione (per os ed i.m.);
- i risultati delle attività verranno condivisi e resi fruibili attraverso l'elaborazione di relazioni tecnico scientifiche a cura del CRIUV.

#### Art. 4- Durata e decorrenza dell'Accordo

Il presente atto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e rimarrà in essere fino al completamento delle attività previste e comunque non oltre un quinquennio dalla medesima data. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 180 giorni sulla data fissata per il recesso. Le Parti si riservano la facoltà di rinnovo.

#### Art. 5 – Rimborso spese

I rimborsi spese del personale impegnato saranno regolati dai successivi atti convenzionali in fase di dettaglio.

#### Art. 6 – Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza a :

- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente atto;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- rendere disponibili le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa eventualmente in loro possesso, facilitare l'accesso a tale documentazione, rendere disponibili le conoscenze e le proprie competenze specifiche;
- rimuovere, in ognuna delle fasi di esecuzione delle attività, ogni eventuale elemento ostativo.

*Il presente documento è sottoscritto con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90.*

Le Parti si danno, inoltre, reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

#### Articolo 7 – Referenti per il monitoraggio

Allo scopo di verificare con continuità l'andamento delle attività oggetto del presente Accordo, gli obiettivi e la tempistica, le Parti convengono di nominare come referenti:  
per il CRIUV dr Vincenzo Caputo  
per la Regione Campania la dr.ssa Laura Pitaro.

#### Art. 8 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste, unicamente per le finalità ad essa connesse, secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### Art. 9 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

1. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti che ne potranno disporre pienamente.
2. Tali risultati, potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
4. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Atto e a futuri accordi e/o contratti.

#### Art. 10 - Variazione attività previste

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

#### Art. 11 - Risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, il presente Atto, previa diffida ad adempiere rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione, si intende risolto di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni comunque richiedibili dalla controparte.
2. Esso potrà, inoltre, essere risolto per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

#### Art. 12 - Consulenze esterne

1. Le Parti, ferma restando la loro esclusiva responsabilità per quanto attiene agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della presente, potranno affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi, così come potranno avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali.

#### Art. 13 - Riservatezza

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

*Il presente documento è sottoscritto con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 24/1/90.*

2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo.

3. In ogni caso di cessazione le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### Art. 14 - Imposta di bollo ed Imposta di registro

1. Le spese eventualmente necessarie per i bolli e per la registrazione, in caso d'uso, nonché per ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, sono a carico di chi ne abbia interesse o di chi lo richieda.

#### Art. 15 - Stipula

1. Per quanto non espressamente qui disposto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

2. Il presente accordo consta di n. 5 pagine e viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto

Per il CRIUV

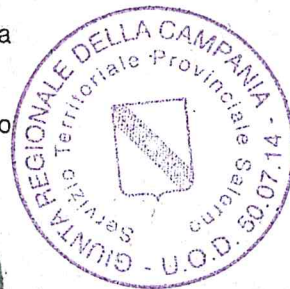
(Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria)  
il Direttore Tecnico, dott. Vincenzo CAPUTO

Per la Regione Campania

U.O.D. 50 04 01 - Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria  
Il Dirigente dott. Paolo SARNELLI

U.O.D. 50 07 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno  
Il Dirigente dott. Giuseppe GORGA

U.O.D. 50 07 04 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia  
Il Dirigente dott.ssa Flora DELLA VALLE



*Il presente documento è sottoscritto con le modalità della firma digitale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90.*